

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1681 DEL 09/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ENPAPI (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA) / REGIONE VENETO – CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – V COMMISSIONE E NEI CONFRONTI DI: MIGEP (FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE), FNOPI, OPI DELLE PROVINCE DEL VENETO, AZIENDA ZERO E ALTRI (TRA CUI TUTTE LE ULSS DEL VENETO) - RICORSO AL TAR VENETO NOTIFICATO IL 30/8/2022 - NON COSTITUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1870/22

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Paola Dalla Zuanna

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che, in data 30.8.2022 (al prot. n. 76473/2022) ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica - ha notificato anche a questa ULSS (oltre che a MIGEP, FNOPI, OPI delle Province del Veneto, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ad Azienda Zero, a tutte le ULSS del Veneto e ad altri) quali controinteressati, ricorso al TAR Veneto nei confronti della REGIONE VENETO e del CONSIGLIO REGIONALE del VENETO – V Commissione, Politiche Socio Sanitarie, per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- «della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 650 del 1° giugno 2022, pubblicata in BUR n. 67 del 3 giugno 2022, recante “*Approvazione percorso di ‘Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio-Sanitario’ e delle modalità organizzative di attuazione dei corsi di formazione. Approvazione del ‘Corso di formazione per infermieri referenti per l’inserimento di Operatori Socio-Sanitari nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani’.* Sostituzione integrale della DGR n. 305 del 16/3/2021. L.R. 20/2001 smi - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. DGR n. 41/CR del 12/4/2022”;
- dell’Allegato A alla suddetta Delibera, titolato “*Percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario*”, che definisce le attività dell’OSS con “*Formazione complementare in assistenza sanitaria*”, nonché l’organizzazione didattica e il programma del percorso formativo;
- dell’Allegato B alla suddetta Delibera, titolato “*Corso di formazione per infermieri referenti per l’inserimento di OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani*”, che definisce gli obiettivi formativi, l’organizzazione didattica e il programma del corso per infermieri, istituito *a latere* di quello rivolto agli OSS;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente adottato e ancorché non conosciuto dal ricorrente ...».

Nel ricorso notificato si censura la DGR 650/2022 della Regione Veneto, sotto vari profili di legittimità puntualmente esposti.

In breve, la DGRV 650/2022 (che sostituisce integralmente la precedente DRV 305/2021, già impugnata e per cui pende ricorso al TAR Ve n 581/2021 RG), secondo l’Ente ricorrente ripropone sostanzialmente le stesse criticità della precedente.

Anche la nuova delibera regionale, infatti, finisce per ampliare – illegittimamente secondo i ricorrenti – le attività attribuite agli OSS con attività di competenza degli infermieri, creando così una inedita figura professionale (Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare), al di fuori delle prerogative della Regione.

Come sopra detto, nel ricorso si chiede anche la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, al fine di evitare che, nelle more della decisione nel merito, sia dato avvio ai corsi da parte della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, con insorgere di aspettative nei partecipanti e svolgimento di attività da parte delle ULSS, tenute allo svolgimento dei tirocini.

Infine in ricorso si dubita anche della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge Regione Veneto n. 20/2001, nella parte in cui consentisse di adottare provvedimenti quali la DGR impugnata, in violazione del principio costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo stato, stante il carattere necessariamente unitario.

Il giudizio è proposto principalmente nei confronti di Regione Veneto che ha adottato la DGR 650/2022 impugnata.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana nulla potrebbe dire in causa a sostegno di provvedimenti adottati da altra Amministrazione; conseguentemente, e in un'ottica di risparmio di spesa, si ritiene non opportuna la costituzione avanti al TAR di questa Azienda.

In ogni caso questa Azienda ULSS si conformerà alle risultanze del ricorso in esito alle comunicazioni che, in merito, perverranno dalla Regione Veneto.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone, pertanto, di:

- prendere atto del ricorso al TAR Veneto proposto da ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica, nei confronti della Regione Veneto e del Consiglio Regionale del Veneto – V Commissione, notificato anche a questa ULSS (per quanto occorrer possa) il 30.8.2022 (in atti al prot. 76473/2022), per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 650/2022 nonché dell'allegato A e B, come sopra meglio esposto;
- non costituirsi nel predetto ricorso al TAR Veneto, relativo a provvedimento adottato da altra Amministrazione;
- dare atto che questa Azienda ULSS si conformerà alle risultanze del ricorso in esito alle comunicazioni che, in merito, perverranno da Regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del ricorso al TAR Veneto proposto da ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica, nei confronti della Regione Veneto e del Consiglio Regionale del Veneto – V Commissione, notificato anche a questa ULSS (per quanto occorrer possa) il 30.8.2022 (in atti al prot. 76473/2022), per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 650/2022 nonché dell'allegato A e B, come sopra meglio esposto;
2. di non costituirsi nel predetto ricorso al TAR Veneto, relativo a provvedimento adottato da altra Amministrazione;
3. di dare atto che questa Azienda ULSS si conformerà alle risultanze del ricorso in esito alle comunicazioni che, in merito, perverranno da Regione Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.